

Regolamento del CAAI

aggiornato all'Assemblea di Milano del 27
marzo 1977

Art. 1 - È costituito fra i soci del CAI che abbiano compiuto i 25 anni, il Club Alpino Accademico Italiano, Sezione Nazionale del CAI.

Non è richiesta la qualità di socio del CAI per l'ammissione al CAAI del cittadino straniero residente all'estero.

Art. 2 - L'anno sociale ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 3 - Il CAAI si propone:

a) di coltivare e diffondere l'esercizio dell'alpinismo di alta montagna, affiancando i soci tra loro; unendo le energie, l'esperienza e le cognizioni, con indirizzo accademico di alpinismo per roccia, per ghiaccio e per neve;

b) di promuovere lo studio e l'eventuale esplorazione di determinate regioni di alta montagna e la loro illustrazione descrittiva, itineraria, cartografica per mezzo di monografie, guide, carte, conferenze, ecc.;

c) di stabilire cordiali rapporti coi sodalizi similari esteri;

d) di pubblicare opere sulla tecnica dell'alpinismo e sulla cartografia alpina;

e) di curare la costruzione e la manutenzione di bivacchi fissi d'alta montagna.

Art. 4 - Possono essere soci del CAAI i soci del CAI che abbiano svolto attività alpinistica, non professionale, di particolare rilievo per un periodo non inferiore agli anni cinque.

Le attività di carattere culturale, organizzativo ed esplorativo inerenti all'alpinismo ed alla montagna costituiscono titoli di merito per l'ammissione in aggiunta a quelli alpinistici propriamente detti. Se l'aspirante ha svolto solo attività tecnica, la medesima sarà valutata con riferimento al livello raggiunto dall'alpinismo nel periodo considerato.

Art. 5 - Le proposte per la nomina di nuovi soci devono essere presentate da due soci proponenti e fidefacienti ai Consigli di Gruppo.

Sulle proposte per l'ammissione si pronunciano le Assemblee di Gruppo con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei votanti.

Qualora un proposto accettato dall'assemblea di gruppo dovesse morire prima dell'assenza del Consiglio Generale, quest'ultimo potrà, sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale, procedere alla sua nomina con decorrenza dell'ammissione a socio dall'accettazione dell'assemblea di gruppo e senza il versamento previsto dall'art. 6.

Il Consiglio Generale, verificata l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari per le proposte approvate dai Gruppi e sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale, procederà alla nomina dei nuovi soci.

La Commissione Tecnica Centrale esercita le sue funzioni in base a proprio Regolamento

deliberato dal Consiglio Generale in attuazione dei criteri di cui all'art. 4.

Art. 6 - L'ammissione del nuovo socio sarà comunicata al medesimo, ed al Gruppo interessato, dalla Presidenza Generale del CAAI. L'iscrizione sarà valida dopo il versamento, al Gruppo di appartenenza, della quota di ammissione. Il versamento significa da parte del socio piena conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.

Art. 7 - È dovuta da tutti i soci del CAAI una quota annuale da versarsi al Gruppo di appartenenza entro il primo trimestre.

Art. 8 - I soci hanno diritto: alle pubblicazioni edite dal CAAI dopo la loro ammissione; all'acquisto a prezzo di favore di quelle fatte prima della loro nomina ad accademico; di partecipare con diritto di discussione e di voto alle Assemblee Sociali; di intervenire alle gite ed ai convegni sociali; di fregiarsi del distintivo sociale.

Art. 9 - I soci del CAAI si ripartiscono in tre Gruppi: Gruppo Occidentale, Gruppo Centrale e Gruppo Orientale.

I Gruppi possono dividersi in Sottogruppi e sono retti da Consigli composti di tre o più membri eletti dalle assemblee di Gruppo a maggioranza assoluta di votanti.

I Consigli di Gruppo durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Consigli di Gruppo convocheranno le assemblee locali almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, la discussione e la votazione sulla presentazione dei nuovi soci, ed ogni qualvolta lo riterranno opportuno; e su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art. 10 - I soci dell'Accademico di regioni che non hanno né un Gruppo né un Sottogruppo potranno chiedere di appartenere al Gruppo preferito.

Art. 11 - La qualità di socio del CAAI cessa per le cause stesse previste dall'art. 10 dello Statuto vigente del Club Alpino Italiano, salvo le seguenti modificazioni:

1) Le dimissioni devono comunicarsi al Gruppo di appartenenza.

2) Il socio, debitore di tre quote annuali consecutive sarà invitato, nel gennaio seguente, al pagamento entro tre mesi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Trascorso vanamente tale termine, si avrà per avverata la causa di cessazione prevista dall'art. 10, lettera c) dello Statuto del CAI.

3) La radiazione è deliberata da un collegio di tre probiviri, eletti uno per Gruppo, in occasione della nomina dei componenti del Consiglio.

È pure causa di cessazione di socio del CAAI, per incompatibilità, l'iscrizione al Corpo Guide e Portatori del CAI e, in ogni caso, l'esercizio dell'attività alpinistica come fonte di guadagno professionale.

La deliberazione sull'incompatibilità spetta pure al collegio dei probiviri.

Contro tali delibere è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio Generale del CAAI, alla Sezione alla quale l'ex socio è iscritto quale vitalizio.

Art. 12 - Il CAAI è diretto da un Consiglio Generale composto dal Presidente Generale, dal Presidente e da un Vice Presidente di ogni Gruppo e dagli ex Presidenti Generali, questi quali membri di diritto con funzione consultiva.

Il Presidente Generale viene eletto dai sudetti Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo.

Il Consiglio dura in carica due anni.

Sono valide le deliberazioni prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti con voto deliberativo.

È ammessa la delega dei Presidenti di Gruppo ai Vice Presidenti e viceversa.

Art. 13 - Il Consiglio Generale ha la sua sede per turno biennale presso la sede sezionale del CAI alla quale appartiene il Presidente.

Art. 14 - Il Consiglio Generale nomina un Segretario Generale che può essere scelto anche all'infuori dei rappresentanti dei Consigli di Gruppo.

Art. 15 - Su richiesta del Consiglio Generale o di almeno un quinto dei soci dovrà essere convocata l'assemblea plenaria del CAAI ed indetto un referendum di consultazione su argomenti di eccezionale importanza.

Art. 16 - L'assemblea plenaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti almeno due terzi dei soci. Ogni socio può rappresentare per delega scritta altri e non più di cinque soci. Non raggiunto il numero prescritto tra presenti e delegati l'assemblea viene automaticamente rinviata alla successiva ora, e sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché siano rappresentati tutti i Gruppi.

Art. 17 - Il Consiglio Generale ha il compito di seguire e tutelare gli interessi generali del Club, di coordinare le attività dei Gruppi, di nominare la Commissione Tecnica Centrale, di nominare i nuovi soci, di fissare le quote di ammissione ed annuali (previste dagli art. 6 e 7), di eseguire i deliberati dell'Assemblea plenaria, di curare la pubblicazione dell'annuario, il cui materiale sarà provveduto dalla Direzione dei Gruppi.

Art. 18 - Le eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere deliberate dall'assemblea plenaria dei soci per la cui validità è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Art. 19 - Lo scioglimento del CAAI dovrà essere deliberato da un referendum fra tutti i soci. Le eventuali attività sociali saranno rimesse al Presidente del CAI od alla Sede Centrale come fondo per l'erezione o la conservazione dei rifugi d'alta montagna.

Nota interpretativa sulla applicazione dell'Art. 5 del Regolamento Generale dell'Accademico, circa la ammissione dei soci. Tale nota è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Generale del Club Alpino Accademico Italiano (CAAI) nella seduta di Milano del 10 novembre 1963:

1) I Gruppi sono gli organi della Sezione Nazionale del CAAI per l'attuazione degli scopi sociali nell'ambito rispettivo delle Alpi Occidentali, Centrali e Orientali;

2) Essendo presupposto per la realizzazione di tali scopi la continuità della vita del CAAI, deve intendersi spettante a ciascun Gruppo la proposta a nuovi soci di alpinisti la cui attività si sia svolta nella parte delle Alpi da cui il Gruppo stesso prende il nome e in collegamento con l'attività dei soci ad esso appartenenti;

3) In caso di attività svolta in zone, o unitamente a soci, di più Gruppi, la proposta può essere presentata ad uno qualunque dei Gruppi stessi, purché l'attività nella rispettiva zona, o in comune con soci del medesimo Gruppo sia stata di particolare rilievo, per un congruo periodo di tempo;

4) Nel caso in cui al precedente n. 3, la presentazione della proposta fissa la competenza esclusiva del Gruppo adito, per cui a questo è riservato definitivamente l'esame del candidato per l'intera sua attività;

5) Pertanto la proposta non approvata o ritirata prima della votazione assembleare, non può essere trasferita ad altro dei Gruppi menzionati al n. 3, pur potendo essere ripresentata allo stesso Gruppo.

Regolamento della Commissione Tecnica Centrale

aggiornato all'Assemblea di Milano del 27 marzo 1977

I - Costituzione - Compiti - Funzionamento

1) La Commissione Tecnica Centrale è l'organo di consulenza tecnica del Consiglio Generale del Club Alpino Accademico Italiano.

2) È composta da 12 membri in rappresentanza paritetica dei tre Gruppi, designati a tale incarico dalle rispettive Assemblee, a maggioranza semplice di voti.

I membri della Commissione Tecnica Centrale durano in carica 4 anni e si rinnovano gradualmente, uno per ogni anno, per ciascun Gruppo.

I membri scaduti sono rieleggibili.

I componenti devono essere soci che continuano a svolgere attività alpinistica accademica.

3) La Commissione Tecnica Centrale si riunisce almeno una volta all'anno su invito del Presidente Generale, con preavviso di almeno 15 giorni ed in ogni caso in concomitanza delle riunioni del Consiglio Generale in cui vengono esaminate le proposte di ammissione di nuovi soci, presentate dai singoli Gruppi.

Presiede la riunione della Commissione Tecnica Centrale il membro di maggiore anzianità di appartenenza al CAAI; un altro membro funge da segretario e stende il verbale della riunione che dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti.

4) La Commissione Tecnica Centrale ha in particolare il compito di esaminare le proposte di ammissione presentate dai singoli Gruppi, tenute presenti le norme ed i criteri portati dal Regolamento Generale e di presentarle, con proprio parere motivato, alle deliberazioni del Consiglio Generale.

5) Le deliberazioni della Commissione Tecnica Centrale sono prese a maggioranza di 2/3 (due Gruppi su tre), con voto palese; ciascun Gruppo apporta un voto, qualunque sia il numero dei suoi rappresentanti presenti in riunione.

6) In caso di parità di decisioni nell'ambito delle Commissioni Tecniche dei singoli Gruppi, prevale il parere del membro di maggiore anzianità di appartenenza al CAAI.

7) I componenti della Commissione Tecnica Centrale si attengono, in riunione di Commissione, alle decisioni delle Assemblee dei rispettivi Gruppi. Nel caso in cui, posteriormente a tali Assemblee, fossero inseriti elementi tali da influire sulle valutazioni fatte e sulle decisioni prese in quella sede, coloro tra i membri della Commissione Tecnica Centrale che ne sono venuti a conoscenza, dovranno renderne edotta la Commissione Tecnica Centrale stessa che si regolerà in conseguenza.

II - Criteri per la valutazione delle proposte di ammissione

8) Oltre che attenersi al disposto dell'art. 4 del Regolamento Generale del CAAI, la Commissione Tecnica Centrale, nell'esame delle candidature, dovrà tenere per fermo che l'ammissione al CAAI non spetta di diritto a chi abbia compiuto determinate ascensioni, ma comporta la valutazione di altri requisiti: dovranno cioè essere tenute in conto preminente la figura morale dell'Uomo, la sua levatura alpinistica e la conoscenza della montagna, frequentata con intendimento alpinistico di carattere e di livello accademico. I soci presentatori di un candidato si dichiarano responsabili di fronte al CAAI per quanto riguarda la verità delle notizie fornite (difficoltà, dislivelli, posizione nella cordata, ecc. ecc.), e devono essere in grado di dare informazioni e chiarimenti anche sulla figura morale del candidato presentato.

I presentatori devono altresì garantire che il candidato si è sempre comportato lealmente nell'ambito della sua attività alpinistica.

9) L'interpretazione dell'art. 4 deve tenere conto dei seguenti criteri:

a) I candidati che hanno svolto solo attività tecnica su roccia o su ghiaccio o su misto, devono avere effettuato, da capo cordata, numerose salite estremamente difficili;

b) gli alpinisti completi, aventi piena padronanza della tecnica sia di roccia che di ghiaccio e di terreno misto, i quali abbiamo effettuato da capo cordata ascensioni sui principali gruppi delle Alpi Occidentali, Centrali ed Orientali, devono avere compiuto numerose salite di difficoltà non inferiori al V grado su roccia o corrispondenti su ghiaccio o terreno misto;

c) i candidati proposti in quanto possedendo doti ed attività eccezionali di carattere culturale, organizzativo, esplorativo (doti che comunque devono ampiamente oltrepassare gli ambiti sezionali e regionali) devono possedere inoltre una solida base alpinistica ed avere compiuto da capo cordata salite di difficoltà non inferiori al IV grado o corrispondenti;

d) l'attività extraeuropea può completare ma non sostituire l'attività sulle Alpi. Il candidato che ha svolto tale attività dovrà comunque avere effettuato, dei cinque anni minimi di attività accademica, almeno tre di attività alpina. L'attività extraeuropea sarà valutata in base all'effettivo valore tecnico dell'impresa alpinistica ed al reale contributo che il candidato ha dato per la sua realizzazione.

L'eventuale attività di tipo esplorativo verrà considerata come « attività eccezionale » prevista dall'art. 9, capoverso c);

e) L'attività alpinistica per tutti e tre i capoversi a), b), e c) dovrà essere svolta in numerosi gruppi alpini. Un rilevante numero di gruppi frequentati influenzera positivamente la valutazione;

f) l'effettuazione di ascensioni invernali e/o sci-alpinistiche e di vie nuove contribuirà a far considerare completo il candidato.

10) Resta fermo e rigoroso il principio dell'età minima richiesta in 25 anni, che devono risultare compiuti alla data della riunione della Commissione Tecnica Centrale in cui sono esaminate le candidature.

11) Resta fermo e rigoroso il principio delle attività di carattere accademico svolta per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, anche non consecutivi.

12) Le proposte di ammissione che non venissero approvate potranno essere ripresentate solo presso il medesimo Gruppo ed in tale caso dovranno essere nuovamente approvate dall'Assemblea del Gruppo stesso con la prescritta maggioranza di 2/3 a voto segreto.

III - Norme per la presentazione e l'esame delle candidature

13) Le proposte di ammissione di nuovi soci, compilate regolarmente sugli appositi moduli in 4 copie, sottoscritte in modo leggibile dai due soci proponenti e fidefacienti e dal candidato stesso devono essere presentate alla Presidenza del Gruppo competente entro il termine improrogabile del 15 ottobre di ogni anno, tassativamente.

14) Le proposte dovranno essere messe a disposizione dei membri della Commissione Tecnica Centrale di ciascun Gruppo, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea del Gruppo stesso in cui dovranno essere esaminate.

15) Gli alpinisti di nazionalità straniera possono essere ammessi in conformità al disposto dell'art. 1 del Regolamento Generale ed assumono pertanto piena parità di diritti e di doveri. Sarà tenuta in conto particolare l'attività svolta sulle montagne italiane e/o con alpinisti italiani.

16) I nomi dei candidati proposti all'ammissione dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di Gruppo, per consentire agli impossibilitati ad intervenirvi di far conoscere per iscritto le eventuali osservazioni del caso; osservazioni che verranno riferite in Assemblea. La mancata indicazione nominativa dei candidati sull'avviso di convocazione dell'Assemblea di Gruppo comporterà la inammissibilità della votazione nei confronti del candidato omesso.

17) Le proposte di ammissione, approvate dalle Assemblee di ciascun Gruppo secondo le modalità prescritte con maggioranza di 2/3 a voto segreto, dovranno essere trasmesse alla Presidenza Generale ed a ciascuno degli altri due Gruppi (per un esame preventivo da parte dei membri della Commissione Tecnica Centrale dei Gruppi stessi), in modo che esse pervengano almeno 15 giorni prima della data di convocazione della Commissione Tecnica Centrale.

18) Le candidature presentate dai Gruppi che non saranno pervenute entro il termine sopra indicato non potranno essere esaminate in sede di Commissione Tecnica Centrale.